

Comune di TARSIA

Provincia di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE N°. 14 DEL 27/07/2023	Approvazione Rottamazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente.
---	---

L'organo di revisione economico finanziaria, nominato con deliberazione consiliare n.16 in data 30/05/2022 resa esecutiva, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “ **l'Approvazione Rottamazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente**”.

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*” disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell'annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino

a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall'Agente nazionale della riscossione;

- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*
- che il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la*

medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (...)

VISTO

- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *“gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”*;

CONSIDERATO che

- dalle risultanze amministrative agli atti dell'ufficio tributi emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, riscossi in forma diretta o mediante ricorso al concessionario, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all'annullamento;
- l'Ente intende procedere all'applicazione del comma 222 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022, richiamato dal comma 229-bis del medesimo articolo, ossia annullare integralmente i propri carichi affidati di importo residuo non superiore a mille euro al concessionario della riscossione (*oppure i propri crediti di importo residuo non superiore a mille euro avviati alla riscossione coattiva a seguito di emissioni di ingiunzioni, in caso di riscossione diretta*), sia per agevolare i contribuenti gravati da debiti (comunque per l'Ente di modesta entità e risalenti nel tempo), in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica, sia per consentire l'eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno 7 anni, appare piuttosto difficile e onerosa;
- la suddetta misura determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

RITENUTO per quanto sopra, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 di applicare le disposizioni di cui al comma 229 bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del

Comune di TARSIA dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero avviati alla riscossione coattiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 a mezzo ingiunzioni emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, con conseguente annullamento totale.

VISTI

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

VISTI i pareri favorevoli resi da:

- Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto sopra espresso,

FORMULA

parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 sulla
**“Approvazione Rottamazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 229 bis,
della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo
residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell’Ente”** .

Reggio Calabria, li 27/07/2023

Il Revisori dei Conti

